IN SINTESI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

● Inserto

Commento a pag. IV
Testo a pag. V

Dalla Regione Siciliana la nuova guida pratica per l'applicazione del Titolo IV - È stata pubblicata la "Guida pratica all'applicazione del Titolo IV del decreto legislativo 81/08 nei lavori pubblici e nei lavori privati", grazie a una collaborazione tra l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. Dopo una prima edizione pubblicata nel 2004 per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 494/1996, in seguito alla pubblicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs. n. 106/2009, è stata proposta, a seguito di una revisione completa della guida pratica. Il documento è composto da una prima parte descrittiva delle figure coinvolte nell'ambito della gestione della sicurezza nei cantieri per i lavori pubblici e privati, una seconda che ha riunito gli adempimenti tecnico-organizzativi a carico delle imprese esecutrici e affidatarie, committenti, coordinatori, RUP, preposti ecc., proseguendo con i contenuti minimi dei piani di sicurezza e di coordinamento, dei piani operativi e dei piani sostitutivi e con i costi della sicurezza. Parti fondamentali della guida sono le schede di consultazione rapida sotto forma di tabelle, nelle quali sono presenti gli adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa in funzione della tipologia dei lavori, della loro durata, del numero di imprese impegnate, dell'importo dei lavori ecc., e i diagrammi di flusso che descrivono il "percorso" passo-passo dei vari adempimenti.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento a pag. 15
Testo a pag. 14

Valutazione nelle aziende fino a dieci dipendenti: una sentenza da spiegare - La sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2011, n. 23968, relativa all'obbligo di redazione del "documento di valutazione dei rischi" per una ditta che non superava i dieci lavoratori, ha dato la sensazione di sovvertire uno dei punti fermi delle poche facilitazioni che il legislatore ha pensato per le piccole aziende, cioè la facoltà di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi in sostituzione dell'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi. La SC ha analizzato il caso di un'ispezione di un tecnico della prevenzione di una ASL del centro Italia in un cantiere, nel quale lavoravano due operai dipendenti di una ditta di impermeabilizzazioni. L'ufficiale di Polizia giudiziaria aveva rilevato l'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi e ha proceduto alla relativa contestazione ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, art. 4, comma 2, emettendo il verbale il 7 settembre 2006. Il tribunale competente aveva dichiarato il datore di lavoro della ditta colpevole del reato a lui ascritto e lo aveva condannato ma lo stesso proposto ricorso per Cassazione sottolineando che il documento di valutazione del rischio non può essere richiesto per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori.

Il caso a pag. 19

Fumo passivo, igiene del lavoro, tutela della salute pubblica - Il divieto di fumo previsto dall'art. 51, legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dal D.P.C.M. 23 dicembre 2003 è applicato ai locali chiusi, aperti a utenti o al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali e agli altri locali generalmente accessibili dalla clientela, non anche ai luoghi di lavoro non aperti al pubblico. D'altra parte, il divieto di fumo sussiste primariamente per effetto dell'obbligo di osservanza della normativa di igiene del lavoro in tutti i luoghi nei quali sono presenti lavoratori subordinati (o a questi assimilabili). Tuttavia, occorre individuare nel dettaglio quali sono le disposizioni relative al divieto di fumo negli ambienti di lavoro e comprendere se il fumo è un rischio professionale soggetto all'obbligo di valutazione da parte del datore di lavoro.

Sintesi a pag. 49

Additivi alimentari - Il *regolamento (UE) della Commissione 9 marzo 2012, n. 231/2012*, ha stabilito le specifiche (origine, criteri di purezza e altre informazioni necessarie) per gli additivi alimentari (compresi i coloranti e gli edulcoranti) elencati negli Allegati II e III al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1333/2008. È stato comunque previsto che i prodotti alimentari contenenti additivi alimentari legalmente immessi sul mercato prima del 1° dicembre 2012 ma non conformi al nuovo regolamento, possono continuare a essere commercializzati sino a esaurimento delle scorte (in *G.U.C.E.* L del 29 marzo 2012, n. 91).

Igiene dei mangimi - Il *regolamento (UE) della Commissione 28 marzo 2012, n. 277/2012*, ha apportato alcune modifiche agli Allegati I e II alla direttiva 2002/32/CE per quanto concerne i livelli massimi e le soglie di intervento relative alle diossine e ai PCB. Il *regolamento (UE) della Commissione 28 marzo 2012, n. 278/2012*, ha modificato la Parte B, Allegato V al regolamento (CE) della Commissione 27 gennaio 2009, n. 152/2009, il quale aveva fissato i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali sugli alimenti per animali. In particolare, sono state modificate le norme relative alla determinazione in questi alimenti dei livelli delle diossine e dei PCB (in *G.U.C.E.* L del 29 marzo 2012, n. 91).

Sintesi a pag. 46

Apparecchiature per il trattamento delle acque per consumo umano - Il Ministero della Salute ha emanato, con decreto 7 febbraio 2012, n. 25, un regolamento che ha fissato le prescrizioni tecniche per quelle apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano e distribuita sia in ambito domestico che non domestico. La norma non è applicata, invece, alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile, qualora l'acqua trattata sia destinata esclusivamente a impianti tecnologici e/o elettrodomestici, ovvero quando dalle stesse parta una rete indipendente da quella che alimenta l'uso potabile (in *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 2012, n. 69 e nella sezione ***"Notizie normative"*** del sito ***www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)***.

Sintesi a pag. 47

Infortunio di un bancario - Il bancario che subisce un infortunio sul lavoro, in occasione di una rapina, non ha diritto al risarcimento del danno, qualora la banca abbia adempiuto gli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., osservando gli standard di sicurezza presenti in tutte le altre filiali dell'istituto. Ciò vale a maggior ragione se il lavoratore infortunato non abbia indicato nel ricorso ulteriori sistemi di sicurezza. (*Cassazione civile, sezione lavoro, 28 febbraio 2012, n. 3033* e nella sezione ***"Documentazione integrativa"*** del sito ***www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com***)

Massima e nota a pag. 52

Rischio elettivo e riconoscimento dell'infortunio *in itinere* - Per infortunio *in itinere* si intende quel particolare evento dannoso che si ponga in stretta relazione causale con il tragitto e/o con l'itinerario intercorrente tra il luogo di lavoro oppure il luogo raggiunto per ragioni di servizio con la propria abitazione, naturalmente inteso in termini di andata e ritorno, il tutto però con il limite del c.d. rischio elettivo radicato in una scelta e/o comportamento volontario. (*Cassazione civile, sezione lavoro, 22 febbraio 2012, n. 2642* e nella sezione ***"Documentazione integrativa"*** del sito ***www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com***)

Massima e notai a pag. 53

Adeguamento delle rendite per riduzione dell'attitudine lavorativa - L'intero sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, il diritto alla prestazione, nascente dalla legge, all'effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro. Ne consegue che l'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 38/2000, non osta a che il giudice condanni l'istituto erogatore, oltre che al pagamento dell'indennizzo in capitale e al suo adeguamento in relazione a un accertato aggravamento, anche a un secondo adeguamento dello stesso. (*Cassazione civile, sezione lavoro, 20 gennaio 2012, n. 796* e nella sezione ***"Documentazione integrativa"*** del sito ***www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com***)

Massima e nota a pag. 54

GRANDI RISCHI

Antincendi. Per le strutture alberghiere il piano straordinario sull'atteso adeguamento - Con l'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2012, «*Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi*», finalmente sembra giunta a compimento la più che trentennale odissea tecnico-amministrativa relativa a tutte le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto che, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, non hanno ancora completato l'adeguamento alle norme antincendio. Tra le diverse disposizioni è previsto che per poter usufruire dell'ennesima proroga, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2013, occorre che gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive presentino al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 16 marzo 2012 (quindi, entro il prossimo 29 maggio 2012), istanza di ammissione al piano straordinario di adeguamento di prevenzione incendi (in *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012, n. 76).

Commento a pag. 24
Testo a pag. 29

VVF: tariffe per l'attività di formazione - Il *decreto del Ministero dell'Interno 14 marzo 2012* ha definito, nel proprio Allegato, le tariffe per l'attività di formazione svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in favore degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, D.Lgs. n. 81/2008. Le domande per ottenere queste prestazioni formative devono essere corredate, quindi, delle ricevute di versamento che devono essere effettuate presso le locali sezioni di tesoreria dello Stato (in *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012, n. 76 e nella sezione ***"Notizie normative"*** del sito ***www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com***).

Sintesi a pag. 48

Sintesi a pag. 48

Agenti nocivi e sostanze pericolose. Diossine e PCB - Il *regolamento della Commissione 21 marzo 2012, n. 252*, indica le nuove metodologie di analisi e campionamento per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari di cui alla parte V, allegato al regolamento (CE) n. 1881/2006 (in *G.U.C.E.* L del 23 marzo 2012, n. 84).

Sintesi a pag. 49

Agenti nocivi e sostanze pericolose. Fosfati - Il *regolamento del Parlamento e del Consiglio 14 marzo 2012, n. 259*, introduce nuove limitazioni del tenore dei fosfati e di altri composti del fosforo, quali limiti alla messa in commercio dei prodotti contenenti le sostanze in questione (in *G.U.C.E.* L del 30 marzo 2012, n. 94).

RIFIUTI E BONIFICHE

Articoli da pag. 32

Le novità nelle conversioni dei decreti legge su "misure urgenti" e "competitività" - Conferme e novità dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, di conversione del D.L. n. 2/2012 «*recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale*». In particolare, sui rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento (STIR) campani (art. 1), è previsto un «*principio di leale collaborazione*», mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata, eliminando così l'intervento della Conferenza permanente Stato-Regioni; sugli *shopper* (art. 2) viene, invece, introdotta un'ulteriore classificazione in merito ai "riutilizzabili", mentre, in riferimento alle matrici materiali di riporto, la modifica contenuta nel comma 1 dell'art. 3, conferma come i riferimenti al "suolo" siano da intendere in relazione anche alle «*matrici materiali di riporto*». Rilevante anche la modifica introdotta dall'art. 3, comma 6, che, modificando il punto 5 dell'Allegato D alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, introduce la previsione in base alla quale la caratteristica di pericolo H14 (ecotossico) deve essere attribuita ai rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.
Ulteriore novità per sedimenti e dragaggi dall'art. 48, legge 24 marzo 2012 n. 27, di conversione del D.L. n. 1/2012 (cosiddetto "decreto competitività"). Oltre a ribadire il collegamento tra «*progetto di dragaggio*» e «interventi di bonifica» e confermata la procedura di approvazione, il provvedimento sancisce l'esclusione di questi materiali dal novero dei rifiuti e l'individuazione di tre possibili destinazioni per i materiali dragati all'interno di un SIN anche per esigenze diverse dalla bonifica, ad esempio per garantire la sicurezza della navigazione. Prevista, infine, una disposizione transitoria per le opere il cui progetto, alla data del 24 marzo 2012, abbia concluso l'iter approvativo.

Massima e nota a pag. 55

Rifiuti. Esenzione per istituti ecclesiastici - In tema di tassa sui rifiuti, gli istituti ecclesiastici sono esenti dall'imposta solo nel caso in cui siano luoghi di culto in senso stretto. Restano fuori dal beneficio fiscale le università e gli altri luoghi dove si produce spazzatura *(Cassazione civile, sezione tributaria, 14 marzo 2012, n. 4027,* e nella sezione "***Documentazione integrativa***" del sito *www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).*

Massima e nota a pag. 57

Deposito di rifiuti radioattivi - È costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, legge Regione Molise n. 7/2011, nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi *(Corte Costituzionale, 9 marzo 2012, n. 54 ,* e nella sezione "***Documentazione integrativa***" del sito *www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).*

Massima e nota a pag. 57

Rifiuti abbandonati - Ai sensi dell'art. 14, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario o detentore del fondo stesso in ragione solo della sua qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, quand'anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza, dell'imputabilità soggettiva della condotta *(Consiglio di Stato, sezione V, 26 gennaio 2012, n. 333,* e nella sezione "***Documentazione integrativa***" del sito *www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).*

AMBIENTE E RISORSE

Reati ambientali e ripartizione soggettiva delle responsabilità - Una corretta valutazione della sussistenza di responsabilità penale in materia ambientale impone all'interprete di verificare, sul piano formale come sostanziale, non soltanto a quali soggetti siano riferibili le attività di impresa nell'ambito delle quali possono essersi verificate violazioni, ma anche in quali termini le stesse possano essere riconducibili a soci di fatto e come debba essere valutato il rapporto tra più soggetti giuridici intervenuti nell'ambito di una medesima attività.

Il caso a pag. 42

Indici di prestazione energetica degli edifici - Il *regolamento delegato della Commissione 16 gennaio 2012, n. 244*, istituisce un "quadro metodologico comparativo" per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti nonché per gli elementi edilizi (in *G.U.C.E.* L del 21 marzo 2012, n. 81).

Sintesi a pag. 49

"Decreto liberalizzazioni" - La *legge 24 marzo 2012, n. 27*, di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, introduce modifiche sostanziali su tematiche di carattere ambientale quali: l'ampia disciplina dedicata alla "liberalizzazione della distribuzione dei carburanti" (art. 17); la liberalizzazione degli impianti di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati (art. 18); la previsione contenuta all'art. 23, «*semplificazione delle procedure per l'approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale*», che reca l'obbligo di sottoposizione a VAS del piano medesimo; l' «*accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari*» (art. 24); un'articolata disciplina in materia di dragaggi e la delega per il varo di una nuova disciplina in materia di terre e rocce da scavo (artt. 48 e 49); la non più ammissibilità agli incentivi statali, *ex* D.Lgs. n. 28/2011, per gli impianti fotovoltaici, qualora debbano essere collocati a terra in aree agricole (art. 65); «*Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi*» (art. 26); l'art. 88, dedicato all'«*Applicabilità del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione*» (in S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo, n. 71).

Sintesi a pag. 49

Energia. Contributi e finanziamenti - L'*avviso del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare* dà notizia di un bando rivolto a comuni e province che siano proprietari di edifici ospitanti scuole elementari e medie inferiori o superiori, al fine di promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici e, simultaneamente, l'avvio di un'attività didattica volta alla realizzazione di analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico nei suddetti edifici, tramite il coinvolgimento degli studenti. La dote economica del bando ammonta a 3 milioni di euro, con esclusione degli impianti già realizzati ovvero in fase di realizzazione con contributo del Ministero dell'ambiente (in *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2012, n. 67).

Sintesi a pag. 50

Tutela dell'ambiente. Limiti alla navigazione - Il *decreto del Ministero delle Infrastrutture e del trasporti 2 marzo 2012*, introduce l'auspicato divieto di navigazione, ancoraggio e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, in una fascia di mare fino a due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali marini e costieri, istituiti ai sensi delle leggi n. 979/1982 e n. 394/1991 (in *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 2012, n. 56).

Sintesi a pag. 50

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - Il *regolamento (UE) della Commissione 21 marzo 2012, n. 249/2012*, ha modificato, in parte, le prescrizioni tecniche del regolamento (UE) n. 19/2011 (in particolare, l'Allegato I, Parte A), al fine di facilitare la realizzazione delle etichette con il trattamento elettronico dei dati nonché la loro stampa per via elettronica (in *G.U.C.E.* L del 22 marzo 2012, n. 82).

Sintesi a pag. 47

GPP: criteri per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - Il *decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012*, introduce taluni "criteri ambientali", specificati in allegato, validi per la classe di prodotti/servizi: «acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento» (in S.O. n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2012, n. 74).

Sintesi a pag. 51